

PENSIONI

Gli emendamenti del PCI al disegno di legge governativo

Il governo chiede innanzitutto una nuova proroga — fino al 31 dicembre 1969 — alla parte della delega riguardante la pensione di invalidità, i versamenti volontari, l'assicurazione dei lavoratori domestici e i lavoratori del spettacolo.

I comunisti sono contro la proroga. Il governo ha avuto già tre anni di tempo e non è giusto che gli si dia mano libera per altri tre anni.

1) Per l'anno 1970 restano ferme a favore del Fondo sociale, le contribuzioni e i finanziamenti già previsti dalla legge 21 luglio 1965 n. 903, per l'anno 1969, a carico dello Stato, del Fondo adeguamento pensioni nonché delle altre gestioni di cui all'art. 3 della legge stessa e ad ogni altra disposizione in materia.

2) Per l'anno 1970 l'onere del Fondo sociale è a totale carico dello Stato. Il governo in base alla legge n. 903 e al piano quinquennale è impegnato in tal senso; ora invece vuole aumentare i contributi dei lavoratori e diminuire quello governativo.

3) Nel periodo 1. maggio 1968-31 dicembre 1970 lo Stato concorre, oltre al ripianamento della gestione del Fondo sociale, ed agli oneri della Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con un contributo di lire 300 miliardi, così ripartito: per l'anno 1968, lire 80 miliardi; per l'anno 1969, lire 100 miliardi; per l'anno 1970, lire 120 miliardi.

4) I 300 miliardi stanziati sono insufficienti, tenuto anche conto degli impegni cui lo Stato deve far fronte per una seria riforma e per soddisfare le esigenze di un aumento adeguato dei minimi e delle pensioni in atto.

5) Il governo è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, norme intese a stabilire che per il periodo 1. agosto 1968-31 dicembre 1970:

a) i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni dai lavoratori e dai datori di lavoro sono aumentati nella misura dell'1,55 % delle retribuzioni imponibili, di cui 1 due terzi a carico dei datori di lavoro ed un terzo a carico dei lavoratori;

b) sono prorogati i massimali retributivi per gli assegnati familiari.

6) Puntii a) e b); l'aumento del contributo deve gravare sulle spalle dei datori di lavoro, perché fra l'altro a loro favore vengono ulteriormente prorogati i massimali per gli assegnati familiari. Un regalo ai padroni per il 1969 e il 1970, di oltre 400 miliardi.

Il PCI si oppone alla delega per la proroga dei massimali.

c) il contributo dovuto all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo a norma dell'art. 31 — comma III — della legge 4 aprile 1962, n. 218, è elevato al 10 per cento delle retribuzioni imponibili.

d) I lavoratori dello spettacolo si attendevano una riforma del sistema di pensionamento, in particolare il riconoscimento della invalidità specifica.

e) (omissis); si fissano i contributi base dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti per i lavoratori del settore agricolo. La misura dei contributi integrativi al fondo per l'adeguamento delle pensioni è stabilita nel 3% delle retribuzioni medie, di cui il 2% a carico dei datori di lavoro e l'1% a carico dei lavoratori.

f) fino all'emanazione dei decreti ministeriali previsti nella precedente lettera le retribuzioni medie giornaliere da prendersi a base per il calcolo dei contributi di cui alla lettera medesima sono stabilite nei seguenti limiti: per la categoria dei salariati fissi, L. 2.370; per le categorie dei giornalieri di campagna ed assimilati, L. 2.670.

g) e) il contributo deve essere stabilito in rapporto alle retribuzioni medie di qualifica e, in via provvisoria, il salario deve essere fissato, per i salariati fissi e per i giornalieri di campagna e assimilati, in L. 2.800 giornaliero.

h) Il governo è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, norme intese a stabilire che, con decorrenza 1 maggio 1968:

a) le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza anteriore al 1. maggio 1968, nonché a carico di altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti nelle quali non si effettua la commisurazione della pensione alla retribuzione o al reddito da lavoro percepiti nel periodo immediatamente antecedente al pensionamento, non sono cumulabili con gli importi eccedenti L. 15.600 mensili, con la retribuzione.

b) a) Il PCI — in via principale — chiede la soppressione della norma, e in via subordinata, l'aumento della fascia di franchigie da L. 15.600 a 30.000 lire mensili.

Non si possono addossare oneri per la riforma a coloro che ne sono esclusi.

b) Le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1. maggio 1968 nonché quelle di vecchiaia a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 nonché a carico di altre forme di assicurazione obbligatoria per lavoratori dipendenti, autonomi o liberi profes-

nisti nelle quali si effettua la commisurazione della pensione alla retribuzione o al reddito da lavoro percepiti nel periodo immediatamente antecedente al pensionamento, non sono cumulabili con la retribuzione.

b) Il PCI è contro la soppressione della pensione di anzianità, che è stata una conquista fra le più qualificanti con la legge 903. In tal senso è stato presentato un emendamento. Specifiche proposte di legge del PCI, perché siano computati i periodi di malattia, disoccupazione, servizio militare, ecc., al fine della pensione di anzianità sono all'esame della Camera e del Senato. Sia per il punto a) che per il punto b) la legislazione vigente non prevede alcuna trattenuta a carico del pensionato costretto a lavorare causa l'insufficienza della pensione. La pensione di anzianità spetta dopo 35 anni di contribuzione effettiva.

c) Le pensioni di invalidità, qualunque sia la loro decorrenza, a carico di forme di assicurazione obbligatoria, fatta eccezione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono ridotte di una quota pari ad un terzo del loro ammontare, quando i titolari delle pensioni medesime prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Per le pensioni di invalidità liquidate anteriormente al 1. maggio 1968 e, comunque fatto salvo dalla riduzione l'importo mensile di lire 15.600, a meno che la pensione sia di misura inferiore a tale somma nel caso si conserva per intero.

d) Le norme sulla non cumulabilità e la riduzione della pensione di cui alle precedenti lettere a), b), c) non si applicano ai titolari di pensione i quali svolgono attività subordinata in qualità di lavoratori agricoli giornalieri.

e) Le maggiorazioni per carichi di famiglia delle pensioni erogate da forme di assicurazione obbligatoria non sono cumulabili con gli assegnati familiari e con le altre equivalenti integrazioni sulla retribuzione e, in caso di trattamenti plurimi di pensione, non possono percepirsi che una sola volta per ciascun familiare.

f) Il PCI chiede che le maggiorazioni per carico di famiglia delle pensioni, previste dall'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, siano sostituite dall'assegnato familiare corrisposto nella misura e con le norme previste per i lavoratori dell'industria.

g) La contribuzione volontaria non può essere autorizzata per classi di contribuzione superiori a quella corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nelle ultime 156 settimane di attività lavorativa e l'eventuale mutamento della classe può essere effettuato operando la scelta esclusivamente fra le classi di contribuzione comprese nel gruppo inferiore rispetto a quello in atto; non si applica ai contributi volontari la riduzione prevista dall'art. 7 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

h) Deve rimanere la riduzione del 15 per cento per il contributo volontario rispetto a quello obbligatorio pagato dal datore di lavoro e dal lavoratore, per evitare condizioni troppo onerose ai disoccupati e alle donne cacciate dalla disoccupazione.

i) Sono abrogati gli articoli 10 e 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonché le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

j) Il governo propone la soppressione della scala mobile e della pensione di anzianità. Il PCI chiede invece: «Tutte le pensioni sono anzianità, e tutte le pensioni sono anzianità». Le variazioni dell'indice dei salari medi nazionali, quando tali variazioni ammontino ad almeno il 4 per cento. Le norme di cui al precedente comma si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1. maggio 1968.

k) Il governo è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968 norme intese a stabilire che:

a) a decorrere dal 1. maggio 1968: gli importi mensili delle pensioni della Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti superiori ai trattamenti minimi liquidate con decorrenza anteriore al 1. maggio 1968, sono aumentati nella misura di L. 2.400; le misure dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 16 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono elevati, rispettivamente, a lire 18.000 ed a lire 21.900 mensili; le pensioni liquidate e da liquidare a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compresi i trattamenti minimi sono aumentati nella misura di L. 1.200 mensili.

b) Per il PCI la decorrenza degli aumenti delle pensioni deve essere anticipata al 1. gennaio 1968. Si chiede che gli aumenti siano corrisposti anche agli artigiani e ai commercianti, impiegabilmente esclusi dal governo. Gli aumenti delle pensioni debbono essere come segue: «A decorrere dal 1. gennaio 1968 i trattamenti minimi dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono uniformati ed elevati a L. 25.000 e a L. 30.000, a decorrere dal 1. gennaio 1969 a L. 30.000.

«A decorrere dal 1. gennaio 1968 il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e agli esercenti attività commerciali è elevato a L. 17.000 e a L. 22.000 dal 1. gennaio 1969 e a L. 30.000 dal 1. gennaio 1971».

«I trattamenti di pensione della Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti superiori ai minimi, sono aumentati nella misura di L. 5.000 il mese».

b) Le pensioni da liquidare con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono rapportate alla retribuzione contribuita media annua pensionabile desumibile dalle ultime 156 settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro o volontaria antecedenti alla data di decorrenza della pensione, in modo da garantire, con 40 anni di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa un importo annuo pari al 65 per cento della retribuzione pensionabile medesima, comprensiva della 13.ma mensilità, e percentuali proporzionalmente inferiori per le anzianità inferiori di 40 anni. Alle pensioni indicate nella presente lettera non si applica la disciplina sul differimento della liquidazione di cui all'articolo 12 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato con articolo 20 della legge 21 luglio 1955, n. 903.

Il PCI chiede che il punto sia sostituito dal seguente: «Le pensioni da liquidare con decorrenza posteriore al 30 aprile 1968 a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono rapportate alla retribuzione lorda media annua soggetta a contribuzione effettiva e volontaria antecedente alla data di decorrenza della pensione computando agli stessi effetti e a salario pieno i periodi di disoccupazione, di maternità, di infortunio, di malattia, di servizio militare in modo da garantire, con quarant'anni di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa un importo annuo pari al 70 per cento e, a partire dal 1. gennaio 1970, all'80 per cento della retribuzione pensionabile medesima integrata dalla tredicesima mensilità. Per le anzianità inferiori di 40 anni, l'importo annuo è pari ad un quarantesimo della medesima retribuzione.

«Per i lavoratori subordinati generalisti di campagna l'anno di contribuzione è formato da 156 giornate per gli uomini con qualifica superiore a quella di eccezionale, da 104 giornate per le donne ed i giovani con qualifica superiore a quella di eccezionale e per gli uomini con qualifica di eccezionale e per gli uomini con qualifica di eccezionale e per gli uomini con qualifica di eccezionale e per gli uomini con qualifica di eccezionale».

«Qualora la retribuzione delle ultime 156 settimane sia superiore alla media delle retribuzioni percepite nell'ultimo decennio lavorativo, per il calcolo della pensione si considera tale l'ultima retribuzione media».

«L'emendamento eleva la percentuale di appagamento al 70% fino al 1. gennaio 1970 e da quel momento al 80%». Inoltre migliora i criteri di calcolo della retribuzione pensionabile a favore dei lavoratori agricoli e senza stabilità di impiego.

c) Nel periodo 1. maggio 1968-31 dicembre 1970 la retribuzione settimanale non può essere presa in considerazione per gli importi eccedenti quello medio risultante dalle ultime 52 settimane coperte da contribuzione in costanza di prestazione di lavoro precedenti il 1. maggio 1968, aumentato, rispettivamente, fino ad un massimo del 7, 14, 21 per cento a seconda che la retribuzione predetta sia desunta da settimane comprese negli anni 1968, 1969 o 1970;

d) le pensioni di vecchiaia e quelle di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e, nel caso in cui le condizioni per il versamento della pensione si siano verificate successivamente a tale data, ma prima della definizione della domanda, le pensioni anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale le condizioni medesime si sono verificate;

e) I contributi versati dopo la decorrenza della pensione danno luogo, a domanda, e con periodicità non inferiore a due anni, ad un supplemento nella misura pari a 18,72 volte i contributi base versati;

f) g), h), i), j) e k) (omissis); 7) Per il periodo successivo al 1970 si provvederà, con apposite leggi da emanarsi entro il 31 luglio 1970 oltreché al finanziamento del Fondo sociale: a) ad avviare l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di pensionamento; b) ad aumentare gradualmente i contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni per i lavoratori agricoli subordinati in modo da non superare l'aliquota vigente per gli altri settori produttivi; c) a migliorare gradualmente il rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione, una pensione collegata all'80 per cento del del salario, attuando il conseguente equilibrio contributivo e tenendo conto delle previsioni che saranno formulate nel secondo Programma quinquennale di sviluppo economico; d) ad avviare una soluzione il problema dell'adeguamento periodico delle pensioni; e) ad unificare la gestione base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti del Fondo adeguamento pensioni.

7) E' negata la delega al governo di portare a 60 anni l'età di pensionamento delle donne.

NESSUNA GARANZIA ALLE DONNE I padroni arbitri del mercato di lavoro

Il dibattito ha portato alla luce una forte volontà unitaria di riforme che viene accolta solo a parole — Ha pesato il disimpegno del governo e l'impotenza della «politica di Piano»

Un abulico discorso del ministro Pieraccini ha concluso ieri la conferenza sull'occupazione femminile. I due giorni di dibattito all'Eliseo avevano delineato la richiesta, pressoché unanime, di misure adatte a sbloccare i provvedimenti sociali a favore della donna che a creare nuovi posti di lavoro? 750 mila entro il 1970, si era detto riprendendo una recente indicazione dei stessi programmatori. Si attendeva una risposta e questa non c'è stata. Pieraccini ha riprodotto, come panacea per risolvere tutti i problemi, la «contrattazione programmatica» bandita dal governo con alcune grandi imprese industriali. Entro aprile governo e grandi imprese si scambieranno i rispettivi progetti destinati al Mezzogiorno: poi si cercherà di combinare le diverse iniziative. Tale «contrattazione», tuttavia, esclude, in linea di principio, il Centro Nord: escluse l'intero settore agricolo uno di quelli cruciali ad effetti della disoccupazione femminile: escluse l'artigianato e anche la media impresa.

«A decorrere dal 1. gennaio 1968 il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e agli esercenti attività commerciali è elevato a L. 17.000 e a L. 22.000 dal 1. gennaio 1969 e a L. 30.000 dal 1. gennaio 1971».

«I trattamenti di pensione della Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti superiori ai minimi, sono aumentati nella misura di L. 5.000 il mese».

«A decorrere dal 1. gennaio 1968 il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani e agli esercenti attività commerciali è elevato a L. 17.000 e a L. 22.000 dal 1. gennaio 1969 e a L. 30.000 dal 1. gennaio 1971».

«I trattamenti di pensione della Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti superiori ai minimi, sono aumentati nella misura di L. 5.000 il mese».

Per lo sviluppo del settore

A braccia incrociate i minatori in Sicilia

La legge-piano per le miniere non è stata ancora depositata dal governo malgrado gli impegni presi

Dalla nostra redazione

PALERMO. 5. — Mancano appena cinque giorni a quella della legge-piano per le miniere non solo non è stata ancora depositata dal governo, ma da notizie che si hanno sembra certo che non verrà depositata affatto.

Per le fabbriche del materiale FS

A convegno operai Fiom, Fim e Uilm

Presenti i segretari nazionali dei tre sindacati - Decisa la ripresa dell'iniziativa: no alla riduzione dei livelli di occupazione

Il silenzio di Bonomi

Approfondito dei primi sprazzi di primavera l'onorevole Paolo Bonomi ha fatto qualche sortita nella campagna ma non per soli scopi elettorali.

Giovanni Ingolia

Ha avuto luogo ieri a Bologna l'incontro delle Federazioni nazionali di categoria Fiom, Fim e Uilm.

La Confindustria diserta l'incontro per le pensioni con Fiom, Fim, Uilm

La Confindustria ha rinviato ieri, prendendo a pretesto la dichiarazione degli scioperi per le pensioni, gli incontri con le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici fissati per oggi e domani.

Telegrammi di auguri per una rapida guarigione dell'on. Novella

Continuano a pervenire alla CGIL telegrammi di auguri per una rapida guarigione del segretario generale della CGIL on. Agostino Novella.

Per lo sviluppo del settore

A braccia incrociate i minatori in Sicilia

Dalla nostra redazione

Per le fabbriche del materiale FS

A convegno operai Fiom, Fim e Uilm

Presenti i segretari nazionali dei tre sindacati - Decisa la ripresa dell'iniziativa: no alla riduzione dei livelli di occupazione

Il silenzio di Bonomi

Giovanni Ingolia

La Confindustria diserta l'incontro per le pensioni con Fiom, Fim, Uilm

Telegrammi di auguri per una rapida guarigione dell'on. Novella

Perchè i 55 anni per il pensionamento delle donne

Le controproposte formulate nei giorni scorsi dal governo in ordine al sistema pensionistico hanno preoccupato milioni e milioni di lavoratori e direi hanno preoccupato in primo luogo le lavoratrici.

Per lo sviluppo del settore

A braccia incrociate i minatori in Sicilia

Dalla nostra redazione

Per le fabbriche del materiale FS

A convegno operai Fiom, Fim e Uilm

Presenti i segretari nazionali dei tre sindacati - Decisa la ripresa dell'iniziativa: no alla riduzione dei livelli di occupazione

Il silenzio di Bonomi

Giovanni Ingolia

La Confindustria diserta l'incontro per le pensioni con Fiom, Fim, Uilm

Telegrammi di auguri per una rapida guarigione dell'on. Novella